

Wirtschaftsprüfer

Dottori Commercialisti

Dr. Hugo Endrizzi

Dr. Elmar Weis

Dr. Friedrich Alber

Dr. Bernd Wiedenhofer

Arbeitsrechtsberater

Consulente del Lavoro

Dr. Georg Innerhofer

Rechtskanzlei

Studio Legale

Avv. Dr. Claudio Cornoldi

Bolzano, li 13 gennaio 2015

OGGETTO: Finanziaria 2015 - autotrasportatori

A. CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

In sede di approvazione è stato disposto che, a decorrere **dall'1.1.2015**, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori **non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore**.

A detto credito d'imposta inoltre **non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15%** prevista dalla Finanziaria 2014. L'agevolazione in esame quindi può essere fruita dagli autotrasportatori in misura integrale (100%) dal 2014 al 2018.

B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

In sede di approvazione sono state aggiornate le **definizioni di "vettore" e di "committente"** contenute nell'art. 2 del citato Decreto ed è introdotta la **nuova figura del sub-vettore** con la correlata disciplina della sub-vettura di cui al nuovo art. 6-ter, D.Lgs. n. 286/2005. Inoltre è **abrogato l'art. 7-bis** relativo alla scheda di trasporto.

A seguito dell'abrogazione dei primi 3 commi dell'art. 83-bis, DL n. 112/2008, contenente una serie di **disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi**, viene meno, oltre all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, anche il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all'autotrasportatore, **in ragione dell'aumento dei costi del carburante**.

Con la sostituzione dei commi da 4 a 4-quinquies sono introdotte, tra l'altro, le seguenti novità:

- soppressione dei c.d. "costi minimi", per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti "*tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale*";
- è prevista la **responsabilità solidale del committente con il vettore** nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere:
 - i trattamenti retributivi ai lavoratori;
 - i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti;limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
NB: In caso di inadempimento più grave, la responsabilità è estesa anche all'ambito fiscale e alle violazioni del Codice della strada;
- la predetta responsabilità solidale può essere **esclusa** qualora il committente:
 - acquisisca il Durc del vettore (preliminarmente ovvero al termine del contratto);

Endrizzi & Partner

Wirtschafts- und Steuerberatung – Arbeitsrechtsberatung und Lohnausarbeitung – Rechtsberatung und Rechtsbeistand
Consulenza aziendale e fiscale – Consulenza del lavoro ed elaborazione paghe – Consulenza ed assistenza legale

– accerti la regolarità via Internet utilizzando l'apposita modalità che sarà resa disponibile dall'Albo degli autotrasportatori;

- in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell'importo della fattura e comunque non inferiore a € 1.000;
- le nuove imprese che si iscrivono all'Albo degli autotrasportatori possono, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio dell'attività, dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale. Dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore legale ovvero una fideiussione bancaria / assicurativa.

Restiamo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Endrizzi & Partner